



COMUNE DI ROBBIATE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 04/04/2011

INDICE

Art. 1 -	Istituzione della tassa
Art. 2 -	Attivazione del servizio
Art. 3 -	Gettito e costo del servizio
Art. 4 -	Presupposto della tassa ed esclusioni
Art. 5 -	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 6 -	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 7 -	Commisurazione e tariffe
Art. 8 -	Tariffe per particolari condizioni di uso
Art. 9 -	Agevolazioni
Art. 10 -	Classificazione dei locali e delle aree
Art. 11 -	Deliberazione di tariffa
Art. 12 -	Denunce
Art. 13 -	Accertamento
Art. 14 -	Riscossione
Art. 15 -	Poteri del comune
Art. 16 -	Funzionario responsabile
Art. 17 -	Rimborsi
Art. 18 -	Sanzioni
Art. 19 -	Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 20 -	Rinvio ed altre disposizioni di legge o di regolamento.
Art. 21 -	Entrata in vigore

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento nelle forme di cui all'articolo 113 Decreto Legislativo n.267 del 2000 e dell'art. 23 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità ed alla tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, adottato dal comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa. Per utenti fuori zona si intendono i detentori di locali e di aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza rispetto a quella di cui al periodo precedente; le frazioni inferiori a metri cento non sono a tal fine computate.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della giunta comunale che attesti tale irregolarità.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe

annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; comunque il tributo è dovuto nella misura massima del 40 per cento.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi dovuti a programmati interventi di viabilità che comportino l'interruzione del servizio non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga per oltre trenta giorni, l'utente può badare a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo d' interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4 a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata. In caso l' interruzione si protragga oltre i 30 giorni, sarà la G.C. in sede di approvazione delle tariffe annuali a deliberare circa la riduzione da applicare. Resta fermo che sarà comunque cura della Giunta Comunale decidere, previo accertamento con l'Ufficio competente, il mancato o l'entità dell'inefficiente svolgimento del servizio.

Art. 3 - Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del 2001.

Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. La tassa è dovuta per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti i

locali chiusi e vuoti purché risultino allacciati ad utenze di erogazione di servizi (energia elettrica, acqua, gas) ancorché sprovvisti di contatori.

3. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il comune modifica d'ufficio la superficie, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato -città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti ed a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal comune a quelli urbani e purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

Per gli operatori economici che dimostrino, producendo idonea documentazione a consuntivo da parte di ditte autorizzate, di aver avviato in modo corretto al recupero i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani derivanti dall'attività, si applica, a richiesta di parte, una detassazione del 70%.

Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Fermo restando l'obbligo dell'amministratore al pagamento della tassa rifiuti per le aree coperte e per i locali del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le locazioni di breve durata di locali abitativi ammobiliati, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari. (Legge 27 luglio 1978 n. 392 la legge in questione stabilisce che i normali contratti di locazione sono quelli aventi durata 4 anni più 4).

5. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente ufficio del comune entro il 20 di gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o dei detentori dei locali ed aree del condominio.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonchè quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti producono i loro effetti:

a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;

b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 7 - Commisurazione e tariffe

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche o comunque di diversa ed autonoma destinazione, anche se gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale, nonché le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili.
2. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a. del 30% nel caso di abitazione con unico occupante;
 - b. del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
 - c. del 10% per gli utenti delle abitazioni di cui al punto "b" che risiedono a abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - d. del 10% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - e. del 10% per le attività produttive, commerciali, e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un accertata minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore pubblico;
 - f. è prevista una percentuale di riduzione per il compostaggio solo per l'abitazione principale, escluso le pertinenze per coloro che praticano correttamente il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani - detto anche "umido" -. Requisito indispensabile per accedere alla

riduzione è essere in possesso o in affitto di una casa con giardino privato, recintato e utilizzato esclusivamente dal proprio nucleo familiare (no condominio). A tal fine l'interessato deve compilare un apposito modello prestampato da ritirare presso gli uffici preposti, nel quale dichiara di utilizzare correttamente ed in maniera continuativa quale unico mezzo di smaltimento dei rifiuti organici di origine domestica il metodo del compostaggio. La riduzione sarà concessa previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La presente riduzione sarà concessa solo nel caso in cui l'utente non usufruisca di altre riduzioni. La percentuale di riduzione verrà determinata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Le riduzioni di cui ai precedenti comma saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui alle lettere (a-b-c-d); in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

Art. 9 - Agevolazioni

Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione e di riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione la Giunta comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per i titolari di cartella od avviso bonario di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazioni di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti entro un termine stabilito ed adeguatamente reso noto, alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica a valenza annuale di cui DPCM 18 MAGGIO 2001, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal decreto legislativo 31/03/1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3/05/2000 n. 130.

Ove a seguito di controlli effettuati dagli uffici comunali, anche tramite segnalazioni qualificate alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate - in virtù di apposita convenzione - si riscontri l'insussistenza o la non veridicità della dichiarazione, si procederà al recupero d'ufficio del tributo, all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge oltre alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste alle lettere a-b-c-d dell'art. 8.

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie.
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
3. Nel caso di svolgimento di più attività autonome, la tassa è applicata con corrispondenti diverse tariffe, ma le parti di uso comune sono imputate all'attività prevalente, da individuarsi in base alla quantità dei rifiuti prodotti nell'insediamento.

Categoria I - Locali ed aree destinati ad uso abitativo per nuclei familiari, autorimesse.

Categoria II - Locali destinati ad uso ospedali, istituti di ricovero assistenziali, collegi, convitti, case di cura pubbliche e private.

Categoria III - Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande e affittacamere residence.

Categoria IV - Locali ed aree adibite ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sindacali, mutualistiche e benefiche, musei ed archivi, scuole non statali.

Categoria V - Sale teatrali e cinematografiche, studi televisivi, autoscuole, palestre ed impianti sportivi, autosaloni ed esposizioni.

Categoria VI - Autonomi depositi di stoccaggio, distributori di carburante, autolavaggi.

Categoria VII - Grandi magazzini e supermercati.

Categoria VIII - Locali destinati ad uso uffici, banche, istituti di credito, istituti finanziari ed assicurativi, studi professionali, artistici, medici, dentistici, farmacie, laboratori di analisi mediche e cliniche, saloni di bellezza e parrucchieri, edicole.

Categoria IX - Locali destinati ad uso circoli sportivi e ricreativi, sale di incisione, scuole di ballo, discoteche, sale da gioco, platee per spettacoli all'aperto e per balli all'aperto.

Categoria X - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi quali ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, paninoteche, esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, esercizi ortofrutticoli di fiori e pescherie.

Categoria XI - Banchi di vendita all'aperto di prodotti ortofrutticoli, fiori, pesce e alimenti.

Categoria XII - Banchi di vendita all'aperto diversi da quelli della categoria XI.

Categoria XIII - Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale.

Art. 11 - Deliberazione di tariffa

1. Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, La giunta comunale in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circo-stanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

6. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

Art. 13 - Accertamento

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27/12/2006, n. 206.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- Rivolgere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia locale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- Richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici in esenzione di spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- Richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui all'art. 5 comma 7 del presente regolamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 14 - Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge sono iscritti in appositi elenchi nominativi formati e sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo in oggetto.

Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad euro 12,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in due rate. Su istanza del contribuente il funzionario responsabile può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare

iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.

Art. 15 - Poteri del comune

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 16 - Funzionario responsabile

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 18 - Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00.
2. Nel caso di riscossione spontanea, il mancato pagamento dell'avviso di liquidazione debitamente notificato, comporta l'applicazione della sanzione del 30 per cento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 3, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Dalla data del 01/02/2011 la finanziaria 2011 ha variato le sanzioni da 1/4 a 1/3, per cui tutti gli accertamenti emessi per gli anni pregressi verrà applicata ancora la vecchia sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
8. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad Euro 4,00.

Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2011.